

APPROVAZIONE DEL CODICE DI PROCEDURA PENALE

Libro III - Prove Titolo I - Disposizioni generali

Art. 189 Prove non disciplinate dalla legge.

1. Quando è richiesta una prova non disciplinata dalla legge, il giudice può assumerla se essa risulta idonea ad assicurare l'accertamento dei fatti e non pregiudica la libertà morale della persona. Il giudice provvede all'ammissione, sentite le parti sulle modalità di assunzione della prova.